



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA

SOMMARIO

CAPO I - Principi generali e finalità	2
Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
CAPO II - Ubicazione e numerazione e assegnazione.....	2
Art. 3.....	2
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
CAPO III – Requisiti	3
Art. 6.....	3
CAPO IV - Procedura di concessione, titolarità e decadenza.....	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	5
Art. 12.....	5
CAPO V - Modalità di godimento e parti comuni.....	6
Art. 13.....	6
Art. 14.....	6
Art. 15.....	6
Art. 16.....	7
Art. 17.....	7
Art. 18.....	7
Art. 19.....	7
CAPO VI – Oneri.....	7
Art. 20.....	7
CAPO VII – Disposizioni.....	8
Art. 21.....	8
Art. 22.....	8
Disposizioni finali.....	8
Art. 23.....	8

CAPO I - Principi generali e finalità

Art. 1

Il Comune di Malgrate mette a disposizione dei residenti aree urbane idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune ravvisa, nella concessione in uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo, lo scopo di permettere alla persona di impiegare il proprio tempo libero in un'attività ricreativa, che esprime una molteplicità di valenze positive.

Attraverso la valorizzazione di appezzamenti di terreno urbano disponibile ad uso ortivo, il Comune intende assecondare l'esigenza dell'uomo di continuare a mantenere, anche all'interno di un contesto altamente urbanizzato, un rapporto di armonia con l'ambiente naturale e i suoi ritmi.

La promozione dell'esercizio dell'orticoltura, specialmente in ambiti territoriali idonei e contigui, svilupperà rapporti di socializzazione, che si esprimeranno attraverso le forme che gli stessi concessionari degli orti riterranno più opportune: collaborazione reciproca, scambio di conoscenze, scambio di prodotti, dono dei medesimi a parenti e amici ecc. creare le condizioni affinché tutto ciò si realizzi ha, quindi, lo scopo di conseguire una maggiore coesione sociale.

La finalità di questa iniziativa rimane pertanto di carattere prioritariamente sociale; tuttavia, non è disprezzabile riconoscerle anche il perseguimento di fini più materiali, quali ad esempio: la coltivazione di prodotti orticoli più genuini, locali, a Km. 0, e volti al consumo personale, familiare e comunitario.

Pertanto, questa iniziativa si può inscrivere in una più ampia visione urbana nella quale tendono a coniugarsi insieme finalità sociali, materiali e ambientali, con lo scopo ultimo e definitivo di conseguire una maggiore qualità della vita.

Art. 2

L' area disponibile per orticoltura è suddivisa in appezzamenti di mq. 30 circa: ciascun appezzamento, denominato orto urbano, verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i fabbisogni del concessionario e dei propri familiari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzazione di prodotti.

CAPO II - Ubicazione e numerazione e assegnazione

Art. 3

L' area concedibile a privati ad uso orticoltura è ubicata in Via Strecciola (Mappale 898 – Foglio 2).

Il Comune, sentiti i pareri degli uffici competenti, si riserva la facoltà di individuare ulteriori aree da assegnare in concessione in relazione alla disponibilità ed idoneità delle stesse.

Art. 4

Gli appezzamenti di terreno concessi a privati ad uso orticoltura sono attualmente **25**, come individuati nell'allegata planimetria (All. A).

Art. 5

Ciascun residente idoneo potrà avere in concessione un solo orto urbano.

L'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo e dovrà essere coltivato dal concessionario in maniera prevalente.

CAPO III – Requisiti

Art. 6

Sono considerati idonei a concorrere alla concessione degli orti urbani i residenti di Malgrate che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sotto la propria responsabilità i richiedenti dovranno dichiarare per iscritto:

- di non essere imprenditori agricoli e/o commerciali, né proprietari, ovvero aventi in uso in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Malgrate o nei comuni limitrofi;
- di non avere componenti dello stesso nucleo familiare già proprietari, ovvero aventi in uso in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Malgrate o nei comuni limitrofi;
- di non aver subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico;
- di essere fisicamente idonei alla coltivazione dell'orto urbano;
- di coltivare personalmente, con l'eventuale collaborazione di loro famigliari, l'orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente;
- di coltivare verdura, ortaggi e fiori per esclusivo uso proprio e della propria famiglia;
- di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni, secondo le istruzioni impartite dal Comune;
- di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria degli orti;
- di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
- di mantenere l'orto assegnato in perfetto stato di pulizia, così come i viali fiancheggianti l'orto stesso.

CAPO IV - Procedura di concessione, titolarità e decadenza

Art. 7

La concessione, di durata quinquennale, viene effettuata dal competente settore con possibilità di rinnovo per il quinquennio successivo, fatti salvi i casi di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 6 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

La concessione è personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo. In ogni caso l'orto urbano non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di un familiare non può essere sostitutivo della presenza e della prevalenza del lavoro del concessionario.

Art. 8

Il concessionario è comunque tenuto a restituire l'orto urbano entro 1 mese dalla richiesta dei competenti uffici. Eventuali miglioramenti apportati dal concessionario resteranno di proprietà del Comune senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Art. 9

La concessione dell'orto urbano, in base alle idoneità previste dall'art. 6, verrà effettuata per sorteggio in seduta pubblica. Prioritariamente sarà effettuato tra i richiedenti "persone ritirate dal lavoro".

Con il medesimo sorteggio avrà luogo, altresì, l'abbinamento tra ogni concessionario e il numero dell'orto concesso.

Qualora risultassero liberi ancora degli orti, col medesimo criterio del sorteggio verranno fatte le assegnazioni per i restanti richiedenti.

Le graduatorie così formate avranno efficacia sino ad esaurimento dei posti per eventuali subentri a seguito di rinunce o decadenze.

Qualora, a seguito di emissione di bando per nuove richieste di concessione, le domande ammesse risultassero inferiori agli orti da assegnare, verrà fatta un'estrazione a sorte tra gli assegnatari decaduti che intendessero continuare nella coltivazione dell'orto, previa presentazione da parte di questi ultimi della richiesta.

Eventuali casi in situazione di fragilità sociale e/o economica segnalati dal Servizio Sociale, che potrebbero trarre particolare beneficio dall'attività di orticoltura, saranno collocati ai primi posti in graduatoria, senza sorteggio, per un massimo di 5 posti.

Art. 10

Il richiedente di un orto urbano che rifiuti la concessione del medesimo, per motivi che non coinvolgano lo stato di salute o le condizioni personali o per cause non dipendenti dalla volontà dell'individuo stesso, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 11

Il concessionario s'impegna a coltivare personalmente l'orto urbano ricevuto in uso coadiuvato, al più, da componenti del nucleo familiare, pena la decadenza della concessione. Il concessionario si impegna, altresì, a mantenere l'orto urbano decorosamente, smaltendo eventuali rifiuti secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia e dal vigente Regolamento comunale.

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto urbano durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di riposo vegetativo.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità e pena il rimborso a carico del concessionario delle spese che il Comune sarà costretto a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

Art. 12

La concessione decade per:

- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6;
- impedimento continuativo alla lavorazione dell'appezzamento da parte del concessionario per motivi di salute o altra causa;
- rinuncia del concessionario (se la rinuncia è dovuta a temporanee condizioni di salute non comporta l'automatica esclusione dalle graduatorie);
- inosservanza dell'art. 14;
- decesso del concessionario;
- spostamento di residenza fuori dal territorio comunale;
- ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento;
- mancato versamento del contributo quale quota-parte di consumo acqua e spese varie accessorie, entro il mese di febbraio di ogni anno;
- ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

Ogni motivo di decadenza della concessione verrà tempestivamente comunicato all'interessato e l'orto urbano dovrà essere lasciato libero entro un mese dalla notifica della decadenza stessa, indipendentemente dalla scadenza naturale.

CAPO V - Modalità di godimento e parti comuni

Art. 13

L'area adibita ad orticoltura sarà recintata dal Comune.

Il Comune provvederà, altresì, ad installare tre punti di erogazione dell'acqua e un unico contatore intestato al Comune. All'interno dell'area, inoltre, viene individuato uno spazio per la collocazione, da parte del Comune, di uno o più manufatti da utilizzare come deposito attrezzi.

Nell'area adibita ad orticoltura è consentito un unico tipo di recinzione interna stabilita dal Comune, che dovrà essere uguale per tutti gli assegnatari, mediante una rete di cm. 40 di altezza posizionata, a carico degli utenti, lungo i confini dei piccoli appezzamenti.

È inoltre consentito all'interno di ciascun orto urbano allestire una copertura antigrandine se costituita da paletti in ferro di altezza pari a 2,5 m e da una rete, entrambi color verde.

Su ogni orto potrà essere apposta una targhetta con il relativo numero riferito al concessionario.

Art. 14

All'interno dell'area destinata a singolo orto urbano, pena decadenza della concessione, sono vietati:

- il deposito di bidoni e/o recipienti per l'acqua;
- la costruzione di muretti fuori terra;
- l'installazione di baracche, tettoie o simili;
- depositi di materiali di qualsiasi genere; i materiali e/o attrezzature inerenti all'attività di orticoltura potranno trovare ricovero esclusivamente nella struttura messa a disposizione dal Comune;
- l'allevamento e l'introduzione di qualsiasi tipo di animale;
- la piantagione di alberi di qualsiasi genere e di siepi;
- l'accesso al perimetro degli orti con cicli e motocicli;
- l'installazione di gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;
- l'accensione di fuochi né per bruciare sterpaglie né per altro uso.

È tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto urbano che possa arrecare danno o disturbo ai concessionari degli orti urbani confinanti.

Art. 15

L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e quant'altro occorrente per la coltivazione dell'orto urbano è a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna ad usare per concimazione stallatico e/o concimi biologici e a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici ammessi da Regione Lombardia per l'orticoltura ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione affinché i prodotti non siano irrorati negli orti vicini o nei corsi d'acqua.

Art. 16

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri concessionari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza. Agli stessi è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni.

Art. 17

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. È espressamente vietato utilizzare spazi di non propria pertinenza.

Art. 18

Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dal concessionario, per mezzo di personale incaricato.

I concessionari devono garantire l'accesso ai funzionari incaricati per effettuare le verifiche necessarie.

I concessionari hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni del regolamento al Comune.

Art. 19

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti urbani.

CAPO VI – Oneri**Art. 20**

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune un contributo forfetario annuale a titolo di concorso alle spese di gestione da versare alla tesoreria comunale tramite ordinativo rilasciato dagli uffici preposti. L'entità di tale contributo è determinata dalla Giunta Comunale.

È richiesto un consumo consapevole dell'acqua: eventuali consumi eccessivi che il Comune dovesse registrare porteranno all'incremento dell'entità del contributo annuale.

Per questioni igienico-sanitarie è tassativamente vietato il deposito di bidoni e/o recipienti per l'acqua.

CAPO VII – Disposizioni

Art. 21

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza dei Responsabili dei settori competenti.

Art. 22

Il presente Regolamento viene consegnato in copia a ciascun concessionario che lo sottoscriverà per accettazione all'atto dell'assegnazione. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento e s.m.i.; l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione.

Disposizioni finali

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 18 del 1° luglio 2015.